

Pieve di Soligo, 11.03.2024

Informativa n. 6

OGGETTO: Conversione in legge del D.L. 212/2023 “milleproroghe”; altre novità

Conversione in legge del D.L. “milleproroghe” (G.U. n. 49 del 28/02/2024)

Si riportano le principali novità introdotte rispetto al testo originario del decreto:

- **Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali concesse agli ETS:** l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provv. n. 83793 del 04/03/2024 con il quale vengono indicate le regole per la comunicazione in oggetto (si veda per i dettagli, la ns. informativa n. 4/2024); con lo stesso provvedimento **viene posticipata al 04/04/2024** la scadenza per l’invio dei dati.
- **Assemblee degli Enti possibili anche in modalità “videoconferenza”:** viene prorogata fino al 30/04/2024 la possibilità di tenere le assemblee dei soci “on line”, quindi senza la presenza fisica in un luogo, anche se lo statuto non dovesse prevedere tale modalità. Si ritiene che tale possibilità si applichi, oltre che all’assemblea, anche ad altri organi quali il consiglio di amministrazione.
- **Proroga al 01 gennaio 2025 dell’attrazione in campo Iva (in regime di “esenzione”), delle principali operazioni rese nei confronti di soci, associati e partecipanti, a fronte di corrispettivi specifici e contributi supplementari:** viene prevista, a partire dal 01/01/2025 (la precedente scadenza era il 01/07/2024), l’attrazione in campo Iva (seppure in regime di esenzione), delle operazioni delle prestazioni di servizi¹ e delle cessioni di beni effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da parte degli enti non profit (ad esempio le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale), nei confronti di soci, associati o partecipanti, a fronte di corrispettivi specifici e quote supplementari.
- **Ritenuta sui premi agli atleti:** in riferimento al sistema di tassazione dei premi sportivi, introdotto dalla riforma dello sport², che ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2023, l’applicazione di una ritenuta del 20% per le somme versate a titolo di premio nei confronti dei tesserati (atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo), **si dispone ora, fino al 31 dicembre 2024, la disapplicazione della ritenuta per le somme erogate a titolo di premio entro l’importo complessivo di € 300 annui;** al superamento di questo importo, scatta l’applicazione della ritenuta per l’intero importo. **È dovere dell’atleta rilasciare autocertificazione attestante il mancato superamento del limite al fine di non applicare la ritenuta.**



Esenzione da imposta di registro per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici (circ. 3/2024). Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che adeguano i propri statuti alle nuove disposizioni della riforma dello sport (articoli 7, comma 1-quater, Dlgs 36/2021) entro il 30 giugno 2024 (il termine è stato prorogato dal DL “anticipi”) non devono pagare l’imposta di registro. La circolare citata conferma che nel regime di esenzione dall’imposta di registro (articolo 12, comma 2-bis, Dlgs 36/2021) sono incluse, oltre che le modifiche degli elementi³ riportati nell’art. 7 del D.Lgs. 36/2021, anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie, riguardanti:

- a) la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali;
- b) la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.

¹ Ad esempio, il corso di ginnastica ai soci, le cui entrate, attualmente fuori campo Iva, diverranno rilevanti ai fini Iva (anche se in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972)

² D.Lgs. 36/2021

³ Ad esempio la denominazione dell’ente, l’oggetto sociale o l’assenza di fini di lucro

Prima iscrizione al 5 per mille o modifica dei dati già inseriti per il periodo d'imposta 2023 (Comunicato stampa dell'Agenzia Entrate n. 9 del 6.3.2024): fino al 10 aprile 2024, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare domanda per accedere al riparto del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2024 (anno d'imposta 2023), nel caso di prima iscrizione/nuova costituzione oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente.

Non è invece richiesto alcun adempimento per:

- gli enti già iscritti al RUNTS che sono inclusi nell'elenco permanente di cui all'art. 8 del DPCM 23 luglio 2020;
- le Onlus presenti nell'elenco permanente pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate lo scorso 4 marzo;
- le associazioni sportive dilettantistiche già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal CONI.

La domanda di iscrizione delle Onlus va trasmessa mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, è disponibile un applicativo software per presentare la domanda, sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate che, in alternativa, su quello del CONI.

L'Agenzia delle Entrate, entro il 20 aprile prossimo, pubblicherà l'elenco provvisorio delle Onlus iscritte, mentre il CONI pubblicherà l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.

Ricordiamo, invece che, come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, le regole per la presentazione della domanda, o per la rettifica, per gli altri enti sono le seguenti:

- per gli altri enti del Terzo settore, la presentazione della domanda va effettuata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- per gli enti della Ricerca scientifica, al Ministero dell'Università e della Ricerca
- per gli enti della Ricerca sanitaria, al Ministero della Salute

sempre nei termini predetti (domanda da presentare entro il 10/04/2024).

Attività sportive dilettantistiche: sono stati recentemente pubblicati due provvedimenti:

- Il Regolamento⁴ sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che contiene le indicazioni nonché le modalità di iscrizione al Registro da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche (pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport in data 29.1.2024). Una delle principali novità riguarda la procedura semplificata di riconoscimento della personalità giuridica che le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) potranno, ora, ottenere tramite l'iscrizione al RAS mediante l'intervento del notaio che, per tale procedura, si avvarrà dell'apposita piattaforma gestita dal Consiglio nazionale del Notariato. La procedura prevede sia il caso che le associazioni sportive dilettantistiche intendano presentare istanza di iscrizione al RASD con il contestuale riconoscimento della personalità giuridica, che anche il caso relativo ad associazioni sportive dilettantistiche, già iscritte al Registro quali associazioni non riconosciute, che intendano successivamente acquisire il riconoscimento della personalità giuridica.
- Il Decreto⁵ che contiene l'elenco delle mansioni ulteriori (rispetto a quelle già indicate nell'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021) che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono ritenute necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva (pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport in data 21.2.2024)

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁴ Scaricabile qui: <https://www.sport.governo.it/media/puqlit4y/provvedimento-iscrizione-nel-registro-11-11-2022-signed.pdf>

⁵ Scaricabile qui: https://www.sport.governo.it/media/benmb0jx/dpcm-mansionario-22-gennaio-2024_signed.pdf